



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	Presidente
GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
LUCIA TRIA	Presidente
ALBERTO GIUSTI	Presidente
UMBERTO LUIGI CESARE	Consigliere
GIUSEPPE SCOTTI	
ANNALISA DI PAOLANTONIO	Consigliere
GIUSEPPE GRASSO	Consigliere-Rel.
EMILIO IANNELLO	Consigliere
MARCO ROSSETTI	Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINARE

AVVOCATI

Ud.09/07/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18646/2023 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 160/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 25/07/2023.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare;

udito l'Avvocato [REDACTED]

Fatti di causa

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata l'8/2/2018, il richiamo orale all'avv. [REDACTED] e il Consiglio nazionale forense, con la sentenza di cui epigrafe, rigettò il ricorso della professionista

L'avv. [REDACTED] venne incolpata di *<<avere accettato il mandato del signor [REDACTED] nel procedimento RG nr 24737/2015 contro la signora [REDACTED] per il riconoscimento della minore [REDACTED] nonostante il Curatore di quest'ultima fosse l'avv. [REDACTED] essendo entrambe le parti dello studio [REDACTED] associazione professionale, violando con ciò l'art. [testuale] 68 comma 5, 24 comma 1 e 4 CDF. In [REDACTED] ottobre 2015>>*.

1.1. Al Consiglio nazionale forense l'avv. [REDACTED] sottopose un solo motivo, con il quale prospettò che l'art. 24 del codice deontologico forense trovava applicazione nel solo caso di conflitto d'interessi tra cliente e parte assistita, non potendo assumere rilievo quello con una parte diversa dal cliente. Nel caso di specie, quindi, secondo la ricorrente, esisteva un solo conflitto tra [REDACTED] madre della minore, che non aveva prestato consenso al riconoscimento tardivo da parte del padre e quest'ultimo, il [REDACTED]. Peraltro, aveva precisato la [REDACTED] l'interesse della minore, siccome rappresentato dalla curatrice, nominata dal competente Tribunale per i minorenni, e di [REDACTED] coincideva, con la conseguenza che non sussisteva alcun concreto conflitto.



1.2. Il Consiglio nazionale forense riportò, in sintesi, la vicenda nei termini di cui appresso.

Tra la madre e il padre biologico della minore era intercorso un lungo conflitto giudiziario, che aveva visto il [REDACTED] istante per la decisione giudiziale che facesse luogo del consenso mancante della madre, così che egli potesse procedere al riconoscimento e dopo che la [REDACTED] era rimasta soccombente in primo e secondo grado e, indi, avere costei ottenuto la cassazione con rinvio della decisione d'appello e avere adito nuovamente la Cassazione avverso quella emessa in sede di rinvio (rappresentata la minore per tutto il lungo iter processuale dalla curatrice avv. [REDACTED] il [REDACTED] aveva resistito con controricorso, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], unitamente ad altro professionista.

Ad avviso del Giudice disciplinare era ipotizzabile il conflitto d'interessi con parte diversa dal cliente.

A prescindere dal fatto che la parcella per la prestazione professionale spettante all'avv. [REDACTED] contribuiva al reddito dell'associazione professionale, della quale faceva parte la collega [REDACTED] non si poteva sostenere che erano assimilabili le posizioni della minore, tutelata e rappresentata dal curatore speciale, e quella del [REDACTED]

La Sezione disciplinare argomenta, poi, che assume rilievo anche il conflitto solo potenziale e che, in ogni caso, la situazione era ben nota alla professionista sanzionata, la quale, proprio per ciò, aveva avvertito il [REDACTED] prima di assumere l'incarico, della partecipazione allo studio della collega curatrice speciale della minore.

Rileva, altresì che l'art. 24, co.5, del codice deontologico ha portata generale e trova, quindi, applicazione nella specifica materia del diritto minorile e di famiglia, regolata dall'art. 68 del medesimo corpo precettistico.



La Sezione disciplinare, nel modulare la sanzione, **valorizzava la** buona fede della ricorrente, pur evidenziando che *<<tutte le vicende che afferiscono il diritto di famiglia ed i minori devono tassativamente comportare un altissimo grado di attenzione alla possibilità, anche del tutto potenziale ed astratta, di far venire meno agli occhi dei consociati la correttezza dei legali, di tutti i legali coinvolti, sia quali difensori delle parti che quali curatori del minore>>*.

2. [REDACTED] ricorre avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense sulla base di due motivi. Sollecita anche la dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare.

La controparte è rimasta intimata.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

La ricorrente, con successiva conclusione scritta, ha chiesto in via principale dichiararsi la prescrizione e, in subordine accogliersi comunque il ricorso.

Ragioni della Decisione

1. Con il primo motivo l'avv. [REDACTED] denuncia violazione di legge per difetto del conflitto d'interessi.

La ricorrente assume che, a prescindere dall'estensibilità dell'art. 24, co. 5 all'art. 68 del codice deontologico, con l'accettazione del mandato dell'ottobre 2015 non si era innestato alcun conflitto d'interessi.

L'esponente aveva assunto l'incarico difensivo in relazione al secondo giudizio di legittimità, nel quale si dibatteva esclusivamente della nullità dell'audizione della minore. Pur essendo indubbio che il conflitto può essere anche solo potenziale, rileva che nel caso di specie il conflitto era insussistente e non poteva affermarsene la sussistenza per mera presunzione.



Osserva che il [REDACTED] aveva agito per ottenere in sede giudiziale il consenso al riconoscimento della minore cui la madre si era sempre opposta, nonostante che la curatrice avesse giudizialmente sostenuto corrispondere all'interesse della minore il riconoscimento paterno. Non era configurabile alcun conflitto d'interessi tra cliente e parte assistita, in quanto la [REDACTED] era assistita da un difensore del tutto estraneo allo studio legale della ricorrente.

1.1. La doglianza è infondata.

1.1.1. Il comma quarto dell'art. 68 del codice deontologico forense dispone: <<L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa>>.

Il comma quinto dell'art. 24 del medesimo corpo deontologico prevede testualmente: <<Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale>>.

Sussistono i due presupposti preveduti dalle due norme richiamate: a) l'assistenza del minore in controversie familiari impone all'avvocato di astenersi dal prestare la propria assistenza in successive controversie familiari; b) gli avvocati partecipi di una società professionale o di uno studio associato (tralasciando l'ipotesi dell'esercizio, pur non associato, non occasionale nei medesimi locali, che qui non rileva) debbono astenersi dall'assistere parti aventi interessi confliggenti con la persona assistita da uno dei predetti professionisti.

1.1.2. Rinviano all'esame del secondo motivo lo scrutinio riguardante la portata del precetto di cui al comma quinto dell'art. 24, che, in ragione del tenore della censura in esame, deve qui



reputarsi (per esigenza espositiva) estesa anche alle ipotesi di cui all'art. 68, valgono le osservazioni di cui appresso.

Merita richiamare, sia pure in sintesi, le regole e i principi essenziali rivolti alla tutela dell'interesse minorile coinvolto in controversie endo-familiari.

L'altissimo rilievo dei valori in gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all'esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell'assicurare che l'avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse.

Risulta evidente che, in un tale quadro, speciale cautela deve spendersi al fine di assicurare che venga garantita l'acquisizione del punto di vista della persona minorenni, non solo mediante l'ascolto (l'audizione), ove abbia compiuto gli anni dodici e, comunque, ove in grado di maturare ed esternare una propria autonoma opinione ("capace di discernimento" dice l'art. 336 bis cod. civ.), in tutte le procedure che lo riguardano, ma anche attraverso una figura terza di sostegno e rappresentanza, costituita dal curatore speciale nominato dal giudice che procede.

Una tale opinione, che trova obiettivo riscontro non solo nel quadro normativo di riferimento anche in prospettiva sovranazionale ma anche nei principi enunciati in plurime decisioni dalla Corte costituzionale, (si vedano, ad es., la sentenza n. 83/2011 e l'ordinanza n. 301/2011), mira ad assicurare alla persona minorenni, attraverso la nomina d'un curatore, pur ove non espressamente prevista dalla legge, l'effettiva e piena tutela della posizione soggettiva nel processo.

Solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa d'eshaustività, meritano di essere ricordati i più rilevanti strumenti internazionali, con l'avvertenza che per svariati decenni non è stata riservata al



minorenne una specifica attenzione, restando ad esso, peraltro, ovviamente applicabili i precetti che investono le garanzie dettate per la persona. Così per la Dichiarazione di Ginevra, approvata il 24/9/2024 dall'Assemblea generale della società delle Nazioni, e poi per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, costituente la prima parte della Carta internazionale, approvata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 10/12/1948 (la, quale, peraltro, evidenzia la centralità della famiglia, la necessità di speciale assistenza alla madre e al figlio minore, il diritto dei genitori a decidere sull'istruzione della prole). Solo il 20/11/1959, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo viene posto in risalto il bisogno di speciale tutela della persona minore d'età.

Tralasciando gli altri strumenti, *medio tempore* adottati, finalmente con la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'O.N.U. il 20/11/1989 a New York (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991) si apre uno speciale "focus" a garanzia dei diritti fondamentali della persona minorenne (come noto anche la traduzione in fanciullo, piuttosto che in minore, minorenne, persona minore d'età, ecc., ha costituito motivo di dibattito). Con specifico riguardo ai profili processuali occorre richiamarne l'art. 12: <<1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale>>.



A questi sono seguiti numerosi altri strumenti, specie in sede europea; basta qui ricordare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge n. 77/2003.

Infine, è ben pertinente il richiamo alla Raccomandazione 22/6/2022 del Consiglio nazionale forense per gli avvocati curatori speciali di minori, che, pienamente consapevole della delicatezza e peculiarità del compito, individua le linee di condotta dell'avvocato nominato curatore speciale.

1.1.3. Poste queste premesse, e chiarito che l'avvocata incolpata non ha curato l'interesse della persona minorenni in qualità di curatrice speciale, bensì è associata nel medesimo studio della curatrice, occorre rilevare che la sussistenza del conflitto d'interessi non è esclusa dalla circostanza che in concreto la curatrice abbia assunto posizione adesiva a quella del [REDACTED]

I due interessi, per vero, non possono giammai reputarsi sovrapponibili e, ancor meno, coincidenti.

Non può assumere rilievo maggiore l'eventuale casuale coincidenza tra la posizione assunta, nel suo interesse, dal di lui curatore e quella di uno degli adulti della famiglia coinvolti nella contesa giudiziaria.

Il compito del curatore non può essere "inquinato" neppure dal potenziale pericolo che scelte, opinioni e decisioni possano, piuttosto che rispondere all'esclusivo interesse minorile, subire l'influenza del perseguimento di interessi di uno degli adulti in controversia.

Trattasi di una posizione di assoluta terzietà rispetto alle contrapposte posizioni degli adulti, finalizzata al solo e unico scopo di far emergere nel processo, come si è già detto, il punto di vista della persona minorenni.

In linea generale deve ribadirsi che nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti



dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art. 37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chiedi l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale (S.U. n. 7030 del 12/03/2021, Rv. 660835 – 01).

Da quanto esposto discende che l'avvocato [REDACTED] accettando l'incarico di difendere il padre biologico della persona minorenni, versando in una situazione di inscindibile contiguità professionale con la collega associata nel medesimo studio, che rivestiva il ruolo di curatrice speciale, ha finito per dare vita a un conflitto di interessi, non potendosi escludere che l'interesse dell'aspirante al riconoscimento paterno abbia finito per interferire con quello della persona minore d'età.

Né, è appena il caso di soggiungere, assume rilievo la circostanza che la ricorrente, ben a conoscenza del ruolo ricoperto dalla collega di studio, abbia chiesto il consenso del [REDACTED] o, comunque, a costui abbia esposto la situazione, atteso che quel che le si contesta è di avere agito, nonostante il sussistere del conflitto d'interessi, in relazione alla posizione della persona minorenni, della quale era curatrice la collega di studio e associata.

Infine, non elide di certo il conflitto la circostanza che, secondo quel che riferisce la ricorrente, nel secondo giudizio di legittimità si sarebbe disputato solo dell'eventuale nullità dell'audizione della persona minorenni. Anzi, la precisazione piuttosto conferma il potenziale conflitto.



2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge per avere la sentenza impugnata reputato applicabile l'art. 24, co. 5 del codice deontologico al successivo art. 68.

Si deduce che la sentenza impugnata non aveva spiegato la ragione che l'aveva portata a reputare l'estensione della prima norma, affermata dal Giudice disciplinare generale, alla seconda.

Dopo avere ripreso il contenuto dell'anzidetto comma quinto (*<<Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale>>*), la ricorrente contesta la giustificazione del Consiglio nazionale forense, fondata sull'asserita *<<eccezionale delicatezza, fortemente invasiva della sfera privata delle persone coinvolte>>*, che giudica "motivazione de relato", appiattita su quanto affermato dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina.

Per contro, prosegue la ricorrente, nell'art. 68 non vi è alcun richiamo all'art. 24. L'art. 68, nel regolare l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, si riferisce al singolo avvocato e non ai soci di uno stesso studio. Le due regole hanno una diversa collocazione topografica, che rispecchia la diversa funzione di esse: la prima impone la tutela della parte attualmente assistita dall'avvocato, la seconda tutela l'ex cliente.

2.1. La doglianza è infondata.

Come si è visto, l'art. 68 recita: *<<L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi>>*.

Vulnererebbe l'esposto principio, così agevolmente aggirato, affermare che nel caso in cui si versi in ipotesi di associazione fra



professionisti o di società professionale, o anche solo di abituale
condivisione dello studio, il conflitto non si propaghi anche ai
colleghi per forza di cosa cointeressati e, comunque, coinvolti.

La soluzione qui avversata procurerebbe un'irragionevole
disparità di trattamento tra il caso in cui si imponga tutela della
parte attualmente assistita e quello in cui, l'incompatibilità, per così
dire, sopravvenuta, consegua a un successivo incarico, nella
particolarmente sensibile materia di famiglia.

L'esigenza d'impedire il sopravvenire di conflitto di interessi
nella delicata materia di famiglia, resa manifesta dal riportato art.
68, resterebbe radicalmente vanificata, ove ne fosse permessa
agevole elusione nel caso di strette e continuative collaborazioni
professionali tra avvocati. Inoltre, è indubbia la irragionevole
disparità di trattamento che ne deriverebbe e proprio a nocimento
di quell'interesse prioritario alla cui salvaguardia è posto l'art. 68.

Di contro, non vengono in evidenza apprezzabili ragioni
sistematiche (che non possono identificarsi con la mera
collocazione topografica delle disposizioni) e ancor meno logiche
per mutilare quella salvaguardia.

In definitiva, l'unica interpretazione costituzionalmente
orientata, rispettosa degli interessi in gioco è quella anticipata.

3. Infine, la ricorrente sollecita prendersi atto dell'intervenuta
prescrizione dell'azione disciplinare, rilevabile d'ufficio.

<<L'assunto non integra un motivo di censura ma una
sollecitazione alla verifica d'ufficio della decorrenza del termine>>,
come già chiarito da queste Sezioni unite (cfr., in motivazione,
sent. n. 14933/2023).

Ai sensi dell'art. 56 della l. n. 247/2012 il termine
prescrizione massimo, pur dopo interruzione, non può superare
sette anni e sei mesi.

Il patrocinio di cui si discute, afferma la ricorrente, era stato
assunto il 15/10/2015, quindi il termine si era consumato nell'aprile



del 2023 (o, al massimo, il 13/5/2023 a volere fare decorrere il termine dalla notifica, del controricorso avvenuta il 13/11/2015. In via di subordine, la permanenza era venuta meno il 13/1/2017 (data di pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva dichiarato cessata la materia del contendere) e, pertanto, il termine, conclude la [REDACTED] sarebbe venuto a scadere il 13/7/2024.

4. La prescrizione non è maturata.

Il conflitto d'interessi, come, peraltro, coglie, sia pure implicitamente e in subordine, la stessa ricorrente, viene meno solo col cessare della situazione che lo configura.

Restando al tema della responsabilità disciplinare qui al vaglio, la lesione del bene perdura per tutta la durata del rapporto professionale fonte del conflitto.

In assenza di allegazione di rinuncia o revoca del mandato, quindi, salvo che venga dimostrato il contrario, solo con la statuizione divenuta definitiva.

Poiché una tale statuizione, a detta della stessa ricorrente, è intervenuta il 13/1/2017, solo da quest'ultima data ha iniziato a decorrere il termine di sette anni e sei mesi, utile alla maturazione della prescrizione; termine che, alla data della presente decisione non risulta essere maturato.

Costituisce principio già affermato quello secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza (S. U., n. 8946, 29/03/2023, Rv. 667441 - 01).

Il rinvio operato dalla ricorrente alla sentenza n. 14933/2023 (sopra richiamata per altra ragione) è inconferente: in quel caso, infatti, si trattava di computare il biennio di cui al primo comma del più volte citato art. 68, che per comodità si riporta: <<L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale>>.



5. Sussistono le condizioni perché venga d'ufficio disposto, ai sensi dell'art. 52, d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza, omettersi le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate diverse dalla parte ricorrente.

6. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia svolto difese in questa sede.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dispone omettersi, in caso di diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate nella presente sentenza diverse dalla parte ricorrente

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2024, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il Consigliere est.

Giuseppe Grasso

Il Presidente

Margherita Cassano

